

CHI PUO' CONTROLLARE IL **GREEN PASS** ???

- Solo gli agenti **USMAF**

Il **GREEN PASS**, è un certificato che viene rilasciato solo a seguito dell'esecuzione di un tampone o con l'inoculazione del vaccino (entrambi si configurano come trattamenti sanitari), è di fatto un documento sanitario, paragonabile ad un mini fascicolo sanitario che contiene i nostri "dati sensibili".

Come tale, il green pass, è **tutelato dalla legge sulla privacy** (regolamento europeo **GDPR 679/2016 – di rango superiore rispetto alle leggi nazionali** -, armonizzato dal decreto 101/2018 che integra la vecchia 196/2003, con la nuova normativa europea), il cui unico titolare è il proprietario del green pass stesso.

Quando lo si mostra infatti **si autorizza alla sua visione**, al suo controllo. Questo significa che senza la nostra autorizzazione, **NESSUNO** può fare questo tipo di controlli. **Unica eccezione sono gli USMAF** (uffici di sanità marittima, aerea e frontaliere), agenti specializzati facenti parte degli uffici periferici del ministero della salute (quindi da lui autorizzati) che si occupano del **controllo sanitario di passeggeri e merci** che transitano attraverso i punti di ingresso come **porti, aeroporti e alla frontiera**, predisponendo anche controlli a campione richiedendo l'esecuzione di un tampone. È quindi da loro che il green pass può essere controllato, ma sempre ancora con il consenso del viaggiatore.

(gli **USMAF** sono previsti da **Regolamento Sanitario Internazionale** – RSI – strumento giuridico internazionale che si prefigge di garantire la massima sicurezza contro la diffusione di malattie a livello internazionale. Se il regolamento europeo identifica solo gli USMAF, è palese come tutti gli altri **NON** possano fare questo tipo di controlli. Si potrebbe configurare per tutti gli altri "controllori" il reato di usurpazione di funzioni pubbliche secondo l'**art. 347 del c.p.**)

La **violazione della privacy** è un reato che comporta **sia responsabilità civile, che responsabilità penale da imputare al trasgressore**; la giurisprudenza ne riconosce un illecito (Corte suprema di cassazione - sezione penale n° 29549/2017), costituendo un punto di contatto tra la gestione illecita dei dati personali e il diritto a tutelare la propria privacy, rispetto al trattamento da parte di terzi.

- Parrebbe già un reato il fatto che il green pass contenga i nostri dati anagrafici visibili al controllore; negli uffici pubblici invece, nel rispetto della privacy, l'utente viene chiamato tramite un numero di prenotazione, di turno, o al massimo per cognome. –

**In conclusione:**

richiedere il **GREEN PASS**, sia esso l'esercente, o le ffoo, significa adempiere ad una legge che ne viola contemporaneamente altre: taluni dovranno quindi essere informati che, applicando la legge sul green pass e quindi richiedendone il possesso al cliente/cittadino, si mettono nella condizione di assumersi la **RESPONSABILITA' CIVILE e PENALE delle successive violazioni di legge**, rispondendone poi in solido davanti a un giudice qualora si arrivasse a denunciare la violazione della privacy (**GDPR 679/2016**) e l'usurpazione di funzioni pubbliche (**art. 347 c.p.**).

le FFOO: Non sono agenti USMAF, non sono specializzati in controlli sanitari, non hanno autorizzazione dal ministero della salute (e non dipendono da quel ministero), i luoghi di controllo sono porti, aeroporti e frontiera, non negli autobus, al supermercato, negli uffici pubblici, ecc.